



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI

ORDINANZA

**(Tariffe per il servizio di ormeggio nei porti
delle Isole Egadi per il triennio 2023 – 2025).**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di TRAPANI;

- visto l'art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;
- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- viste la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. 39208 del 15 dicembre 2022, con la quale è stata, tra l'altro, stabilita una verifica della congruità dei livelli tariffari, da effettuarsi a metà del triennio 2023-2025 e l'eventualità di introdurre modifiche all'impianto;
- esperita la prescritta istruttoria nella quale per il Gruppo ormeggiatori delle ISOLE EGADI, sono stati esaminati i dati di traffico relativi all'intero anno 2023 e accertato che sussistono le condizioni per modificare l'impianto tariffario attraverso l'aggiornamento della tariffa in abbonamento per ALISCAFI/CATAMARANI/MONOCARENA;
- visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/04/2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori dei porti delle ISOLE EGADI;
- visto il Decreto n. 129 del 25/10/2018 con il quale è stato approvato lo Statuto del Gruppo ormeggiatori dei porti delle ISOLE EGADI;
- vista l'Ordinanza n. 61 del 20/12/2018 con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nei Porti delle ISOLE EGADI (Favignana, Marittimo e Levanzo), nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;

- cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;
- visto il D.lgs. 229/2017, con il quale è stato istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e i natanti da diporto e individuate, fra gli altri, le Società di ormeggio come soggetti titolati a svolgerlo;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00:01 del 01/07/2024 per le prestazioni rese dal Gruppo Ormeggiatori dei porti delle ISOLE EGADI, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito dei Porti delle ISOLE EGADI (Favignana, Marittimo e Levanzo), oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa di servizio onnicomprensiva
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	1.000	36,00
1.001	2.000	38,50

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 12,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nei porti delle Isole Egadi alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa di servizio onnicomprensiva
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	1.000	28,50
1.001	2.000	36,00
2.001	4.000	38,50

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 11,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ALISCAFI/MONOCARENA

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa di servizio onnicomprensiva
<i>da</i>	<i>a</i>	€
0	250	7,00
>250		10,00

CATAMARANI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa di servizio onnicomprensiva
<i>da</i>	<i>a</i>	€
0	200	7,00
>200		10,00

MOTONAVI TURISTICHE

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa di servizio onnicomprensiva
<i>da</i>	<i>a</i>	€
0	50	8,50
> 50		15,00

TARIFFE IN ABBONAMENTO

Per le prestazioni di ormeggio, disormeggio e movimentazione prestate nelle isole Egadi agli aliscafi, ai catamarani e alle navi Traghetto, Ro-Ro merci, Passeggeri e Miste

- ✓ svolte con regolarità e coerenti con le esigenze della continuità territoriale;
- ✓ rese alle unità che consentono una più efficace organizzazione del servizio attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e dei mezzi e strumenti in dotazione alla Società Cooperativa/Gruppo secondo le condizioni operative sotto descritte;
- ✓ rese alle unità che nell'anno solare effettuino il numero di prestazioni di seguito indicato

può riconoscersi, a richiesta della società armatrice, una tariffa annuale forfettaria in abbonamento articolata secondo le sottoelencate tabelle in funzione della tipologia dell'unità navale e del numero delle prestazioni effettuate annualmente.

Il numero delle prestazioni è quello effettuato nell'anno precedente, con conguaglio tariffario entro il mese di gennaio di ogni anno.

ALISCAFI/CATAMARANI/MONOCARENA

Qualora una Società di navigazione richieda per un intero anno solare, a prescindere dalla stazza degli aliscafi, dei monocarena e dei catamarani, un numero di prestazioni di ormeggio e disormeggio pari a quello riportato nella seguente tabella, si applicano le relative tariffe annuali, da corrispondersi in rate mensili di pari importo. Il numero di prestazioni deve potersi evincere da documenti ufficiali depositati presso l'Autorità Marittima all'inizio di ogni anno solare. In caso di scostamenti del numero di prestazioni all'interno di un intervallo compreso fra il $\pm 10\%$ la tariffa annuale resta quella derivante dai documenti consegnati ad inizio anno solare.

Prestazioni totali annue		Tariffa annua
<i>da</i>	<i>a</i>	€
17.001	27.000	252.000,00
27.001	37.000	302.000,00
37.001	47.000	352.000,00
47.001	57.000	402.000,00

In via del tutto eccezionale per il solo anno 2024 la richiesta di accesso alla tariffa in abbonamento può essere effettuata anche con riferimento agli ultimi sei mesi dell'anno, con il relativo riproporzionamento del numero delle prestazioni, ferme restando le altre condizioni.

TRAGHETTI RO-RO

Qualora una Società di navigazione richieda per un intero anno solare, a prescindere dalla stazza delle navi, un numero di prestazioni di ormeggio e disormeggio pari a quello riportato nella seguente tabella, si applicano le relative tariffe annuali, da corrispondersi in rate mensili di pari importo. Il numero di prestazioni deve potersi evincere da documenti ufficiali depositati presso l'Autorità Marittima all'inizio di ogni anno solare. In caso di scostamenti del numero di prestazioni all'interno di un intervallo compreso fra il $\pm 10\%$ la tariffa annuale resta quella derivante dai documenti consegnati ad inizio anno solare.

Prestazioni totali annue		Tariffa annua
<i>da</i>	<i>a</i>	€
5.400	6.000	207.036,00
6.001	6.700	221.200,50
6.701	7.500	230.040,00
7.501	8.300	278.348,50

Ai fini della richiesta delle tariffe in abbonamento di cui alle tabelle sopra riportate, le prestazioni rese agli aliscafi, ai monocarena e ai catamarani non possono essere cumulate a quelle rese alle navi. Considerando la natura sperimentale della tariffa in abbonamento, come definita nelle due tabelle sopra riportate, in fase di prima applicazione, tenuto anche conto della natura del servizio prestato

dalle Società di Navigazione interessate all'applicazione della medesima tariffa, il numero di prestazioni non potrà, comunque, essere inferiore a quello fatto registrare nel 2017.

Le tariffe in abbonamento come sopra definite sono aggiornate in occasione dell'istruttoria ministeriale tariffaria, anche tenendo conto di eventuali modifiche dell'assetto organizzativo del servizio.

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive, in forma forfetaria, di tutte le maggiorazioni, pertanto nessuna ulteriore maggiorazione è dovuta per notturno, domenicale e festività infrasettimanale.

Le tariffe di cui al presente articolo sono inoltre comprensive per la messa in opera e ritiro di ogni scalandrone.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Art. 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore.

Per ciascuna delle seguenti operazioni il compenso onnicomprensivo è così determinato:

Tipo di prestazione	Tariffa massima di servizio €
Maneggio passerella	0,50

La tariffa maneggio passerella, qualora richiesto, si applica per ogni operazione all'arrivo od alla partenza del catamarano od aliscafo.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1.

Art. 6

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 51,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 26,00 per ogni ora o frazione.

Art. 7

- Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.
- Al fine di assicurare il principio di parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio, ferme restando le conseguenze previste dalla vigente normativa in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture, i soggetti che usufruiscono della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi perdono tale beneficio. Gli approdi ricominceranno a concorrere al raggiungimento delle soglie previste per il riconoscimento della tariffa ridotta dal pagamento delle fatture scadute.
- In caso di cessione del credito, derivante dal mancato pagamento delle fatture relative alle prestazioni di ormeggio e/o battellaggio rese, la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a comunicare alla società armatrice interessata l'avvenuta cessione.

Art. 8

L'Ordinanza n. 02/2023 del 12 gennaio 2023 è abrogata.

Art. 9

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

TRAPANI, li _____

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

C.V. (CP) Guglielmo CASSONE

Documento elettronico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GUGLIELMO CASSONE

In Data/On Date:

venerdì 21 giugno 2024 10:30:25